

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 424 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	50
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	51

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Atto n. 424.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in og-

getto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2107.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a nome della relatrice per VIII Commissione, Chiara Braga, illustra una nuova formulazione della proposta di parere presentata nella seduta di ieri (*vedi allegato*) che tiene conto delle segnalazioni dei colleghi dei gruppi M5S e Misto.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), nel condividere le riformulazioni di cui alla lettera *a*) e alla lettera *b*) ora illustrate dal relatore, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Le Commissioni approvano la proposta di parere come riformulata (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 424.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VIII e X,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 luglio 2017;

rammentato che la direttiva 2009/71/Euratom ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare, ai sensi di quanto stabilito negli strumenti internazionali (Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994) e negli standard di sicurezza fissati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (International Atomic Energy Agency-IAEA);

rammentato altresì che, con l'adozione della direttiva 2014/87/Euratom, il Consiglio dell'UE ha deciso di elevare in tutta Europa il livello degli obiettivi di sicurezza nucleare previsti dalla direttiva 2009/71/Euratom, in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari. In particolare, è stato rafforzato il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione sia sotto il profilo delle competenze tecniche sia sotto il profilo dell'indipendenza, con la previsione di assegnare loro adeguate risorse umane e finanziarie;

ricordato che il decreto legislativo n. 45 del 2014, all'articolo 6, ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione; nelle more dell'entrata in vigore del regolamento dell'ISIN, le funzioni e i compiti di autorità di regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione delle installazioni nucleari e delle attività di impiego delle sorgenti ionizzanti, ivi compresi i rifiuti radioattivi presenti e generati in Italia, sono attribuiti in via transitoria al Centro nazionale per la sicurezza e la radioprotezione di ISPRA;

rilevato che nella relazione illustrativa dello schema di decreto viene segnalato che la necessità di un rafforzamento dell'autonomia dell'ISIN è emersa anche all'esito di una recente visita effettuata in Italia nel mese di dicembre 2016 dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica;

osservato che l'articolo 2 dello schema di decreto è volto a modificare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, al fine di consentire all'ISIN di operare immediatamente in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile; è pertanto indispensabile assegnare all'ISIN le necessarie risorse umane ed economiche per svolgere le proprie funzioni istituzionali autorizzative e di controllo, al fine di assicurare l'effettiva indipendenza da

qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori, prevenire e risolvere possibili conflitti di interesse, e garantire la necessaria informazione in materia di sicurezza nucleare;

sottolineato che, in ragione delle strette interconnessioni esistenti tra sicurezza nucleare e radioprotezione, nel sistema istituzionale italiano le funzioni attribuite all'ISIN riguardano le competenze di valutazione e di controllo, sia per gli aspetti di sicurezza sia per quelli di protezione; valutato altresì che, nel recepimento delle direttive 2014/87/Euratom e 2013/59/Euratom, risulta prioritario confermare questa impostazione ed individuare un'unica autorità competente, sia per gli aspetti di radioprotezione che di sicurezza riferiti agli impianti, ai rifiuti radioattivi e alle sorgenti di radiazioni ionizzanti;

sottolineato che, con riferimento al finanziamento dell'ISIN, l'articolo 2, comma 1, lettera g), prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, deve essere assicurato il versamento all'entrata di bilancio di un gettito annuo pari a 3,81 milioni di euro, corrispondente ad una quota degli introiti derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente A2 della tariffa elettrica, con contestuale riduzione di una somma di pari importo della quota erogata a Sogin Spa;

osservato che le modalità di finanziamento di Sogin Spa sono disciplinate sulla base di un sistema di regolazione deliberato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), fondato sostanzialmente sul rimborso dei costi autorizzati e effettivamente sostenuti, che afferiscano al perimetro degli oneri nucleari, così come definito dalla normativa vigente;

sottolineato che i piani di smantellamento e i costi stimati (preventivo) e i costi effettivamente sostenuti (consuntivo) sono annualmente sottoposti all'approvazione dell'AEEGSI e, pertanto, le somme effettivamente erogate a Sogin Spa a valere sulla componente A2 sono esclusiva-

mente quelle i cui importi sono riconosciuti e approvati espressamente dall'Autorità, in quanto funzionali allo svolgimento delle attività proprie della *mission* della società,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si confermi la scelta di attribuire all'ISIN, quale unica autorità competente e indipendente, i compiti di valutazione e controllo, sia per gli aspetti di radioprotezione che di sicurezza riferiti agli impianti, ai rifiuti radioattivi e alle sorgenti di radiazioni ionizzanti, nonché di controllo della radioattività nell'ambiente;

b) si garantisca un'adeguata dotazione di personale tecnico e giuridico qualificato, necessario allo svolgimento delle funzioni attribuite all'ISIN, attraverso il meccanismo del comando da altre amministrazioni così come stabilito dall'articolo 2 del presente schema di decreto e prevedendo la possibilità di iniziative anche normative volte a consentire l'assunzione di nuovo personale adeguatamente formato; al riguardo si presti particolare attenzione all'ingresso di nuove unità di tipo « esperti tecnici », anche nell'ambito delle 30 unità aggiuntive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), aventi profili e competenze tecnico-scientifiche, al fine di garantire il necessario ricambio generazionale nell'ambito del personale preposto alle valutazioni tecniche per le licenze/autorizzazioni, nonché al possesso di profili tecnici, almeno per i due terzi del personale complessivo;

c) all'articolo 1, numero 5, capoverso ART. 37-*bis*, comma 2, al fine di meglio discernere fra le attività di controllo e monitoraggio degli impianti attivi e di quelli in smantellamento, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « c) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui è stata chiesta la disattivazione, ai

sensi dell'articolo 55 del presente decreto, nel piano delle operazioni da eseguire »;

d) all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, si modifichi l'inciso: « con contestuale riduzione di una somma pari all'importo

della quota erogata alla Sogin Spa » in modo che tali costi siano o direttamente conteggiati fra gli oneri della componente A2 ovvero esigibili nell'ambito dei costi sostenuti da Sogin Spa nel corso dell'attività.